



Circolare n. 2 del 10/01/2013

Ai gentili clienti

Loro sedi

Legge di stabilità 2013: le principali novità

(legge n. 228 del 24.12.2012)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **si è concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il percorso legislativo della legge di stabilità per l'anno 2013**. In data 29.12.2012, infatti, **è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge n. 228 del 24.12.2012 contenente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato"**. Tra le **novità di maggior rilievo** segnaliamo le seguenti:

- i) viene recepita Direttiva UE in materia di fatturazione;
- ii) viene semplificato il calcolo dell'imposta sul licenziamento, il cui importo viene in media ritoccato leggermente a rialzo;
- iii) viene confermata l'agevolazione per le assunzioni di giovani e donne proposta negli ultimi mesi del 2012, ovvero l'incentivo di 12.000 euro per le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro;
- iv) vengono effettuate alcune modifiche alla disciplina della TARES;
- v) viene finanziata la detassazione degli incrementi di produttività per il periodo 2013/2015;
- vi) viene soppressa la possibilità, per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie nonché, per quelle esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%;
- vii) vengono aumentate le detrazioni per figli a carico;
- viii) viene confermata la franchigia IRPEF per i lavoratori all'estero;
- ix) viene disposta la riapertura della rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all'1.1.2013;
- x) viene incrementata al 22% l'aliquota IVA ordinaria dall'1.7.2013;
- xi) viene ridotta al 20% della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese / lavoratori autonomi;

xii) viene differita al 2012 la decorrenza dell'IVIE e dell'IVAFE.

xiii) data di decorrenza dell'obbligo di disporre della PEC e data di costituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata

Di seguito illustriamo le **principali novità** previste dalla legge 228/2012 in **materia fiscale**.

Contenuto minimo delle fatture	<p>Dal 01/01/2013 è stato ampliato il contenuto minimo obbligatorio della fattura prevedendo il numero progressivo di univoca identificazione.</p> <p>Sembra non sia più richiesta la numerazione in ordine progressivo "per anno solare" il che, a prima vista, potrebbe significare che la numerazione non debba più essere riferita a ciascun anno solare ma sia progressiva nel corso della vita del soggetto passivo, senza iniziare una distinta numerazione all'inizio di ogni anno solare.</p> <p>Si possono avere diverse soluzioni interpretative:</p> <ul style="list-style-type: none">- proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Esempio: se l'ultima fattura del 2012 è la n. 199, la prima del 2013 sarà la n.200 la seconda la n. 201 e così via. (soluzione sconsigliata).- Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell'ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l'anno di emissione della stessa. Esempio: fatt. n. 1/2013 la seconda diventa fatt. n.2/2013 e così via. Oppure si può invertire l'anno con il numero: 2013/1, 2013/2 ...e così via. <p>Poiché vi sono ancora dubbi interpretativi, l'Associazione Nazionale dei commercialisti ha richiesto un tempestivo intervento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Anche per quanto riguarda la registrazione dei documenti, occorre aggiornare i programmi e le procedure da parte delle software house in tal modo la fattura sarà numerata correttamente e la trascrizione delle fatture emesse nei relativi registri deve essere coerente con quanto riportato in fattura.</p>
Tobin tax	<p>È stata introdotta una imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta è pari al 0,2% (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati);➔ alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su

strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e **su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine.**

Modifiche alla disciplina IMU

In riferimento alle **disposizioni in materia IMU valide dal 01.01.2013** evidenziamo che:

→ è **soppressa la quota a carico dello stato pari al 50% applicata per il 2012;**

→ è **riservato allo stato il 50% dell'importo dell'IMU calcolato sull'aliquota base dello 0,76% applicata sui fabbricati di categoria catastale D;**

bisogna **ricordare che per effetto del DL salva Italia per i fabbricati della categoria catastale D** (fatta eccezione per D/5), si applica un **moltiplicatore pari a 65** (nel 2012 era pari a 60).

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene disposta la **riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili ed agricoli e partecipazioni non quotate. Rilevano terreni e partecipazioni detenute da persone fisiche non in regime di impresa, società semplici e associazioni professionali dal 01.01.2013.**

Entro il 30.06.2013 deve essere effettuata la redazione e l'asseverazione della perizia di stima, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva che ammonta al **2% per le partecipazioni non qualificate, e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni.**

Riallineamento valori civili e fiscali

Vengono **prorogate fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civilistici e fiscali delle partecipazioni.** Viene previsto, come nei precedenti anni, la possibilità di versare un'imposta sostitutiva del 16% per riallineare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, nonché partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d'azienda o di partecipazioni.

Deduzione IRAP

La legge di stabilità 2013 **incrementa** l'importo sia della **deduzione forfetaria** prevista a fronte dell'impiego di **dipendenti** a tempo **indeterminato**, sia della **deduzione forfetaria** per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato

Al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto "cuneo fiscale"), per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo

d'imposta, l'art. 1 co. 266 - 269 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto la deducibilità:

- ✓ dell'**ammontare complessivo** dei relativi **contributi assistenziali e previdenziali** (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- ✓ di un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Con la L. 228/2012, viene incrementato l'importo della deduzione forfetaria, che risulterà pari, su base annua, a:

- **15.000,00** (ora 9.200,00) **euro**, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **7.500,00** (ora 4.600,00) **euro**, negli altri casi.

Per i lavoratori di **sesso femminile** (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di **età inferiore a 35 anni** (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- ⊍ **21.000,00** (ora 15.200,00) **euro**, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- ⊍ **13.500,00** (ora 10.600,00) **euro**, negli altri casi.

Deduzione forfetaria per i soggetti "minori"

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.99 (anno 2000, in caso di esercizi "solari"), i soggetti passivi IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile. A seguito della sostituzione dell'art. 11 co. 4-*bis* del DLgs. 446/97, saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- **8.000,00** (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- **6.000,00** (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- **4.000,00** (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- **2.000,00** (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Per le **società di persone** commerciali, gli **imprenditori** individuali, i **professionisti** (ove tenuti a versare l'imposta) e le **associazioni** professionali, l'importo delle deduzioni sarà il seguente:

- ✓ **10.500,00** (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

- ✓ **7.875,00** (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- ✓ **5.250,00** (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- ✓ **2.625,00** (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

I suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 ossia a partire dal **2014** col modello Unico 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2014, le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei "vecchi" importi.

Esclusione dall'Irap

La legge di stabilità 2013 interviene sulla nozione di autonoma organizzazione. In particolare, viene stabilito che, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad **escludere** dall'**ambito** di applicazione dell'**IRAP** le **persone fisiche** esercenti:

- ✓ le attività commerciali indicate all'art. 55 del TUIR;
- ✓ ovvero arti e professioni.

L'esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti:

- **non** si avvalgano di lavoratori **dipendenti** o assimilati,
- e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare **non eccedente** una determinata soglia. Tale soglia sarà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dal testo di legge, si evince quindi che, per far scattare l'esclusione dall'obbligo di versamento, **il professionista o il "piccolo" imprenditore non dovrà:**

- né **impiegare lavoratori dipendenti o assimilati** (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto);
- né **utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.**

Società agricole

Vengono **eliminate le agevolazioni a favore dell'aggregazione degli imprenditori agricoli**. In particolare, **non sarà più possibile determinare il reddito con applicazione del criterio fondiario, mentre per le società di manipolazione non si potrà più applicare il coefficiente di redditività del 25%.**

Le opzioni già esercitate perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014.

TARES

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede **l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale**

sui rifiuti e sui servizi (TARES).

A seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- **la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno **obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;**
- **fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione, accertamento e riscossione della TARSU, TIA, TIA 2;**
- **la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:** esclusivamente al Comune **tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.** Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.

Per il 2013 **la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine**, inoltre **le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2.** Sempre per il 2013 **il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa** (senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

È consentito il **pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.**

Incremento aliquota IVA

Viene **previsto a partire dal 01.07.2013 l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IVA, che verrà quindi portata al 22%.**

È stato scongiurato, invece, l'aumento dell'aliquota IVA del 10% che secondo la bozza originaria della legge di stabilità doveva essere aumentata all'11%.

IVIE

Con riferimento agli **immobili detenuti all'estero:**

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
 - per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

IVA FE

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVA FE) dalle persone fisiche residenti;
 - l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la **modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo** con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Rivalutazione reddito dominicale ed agrario

I redditi prodotti dai terreni vengono rivalutati per il triennio 2013-2015 del 15%. La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L. 662/96, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell'80% e il reddito agrario del 70%. Quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2013 il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà incrementato del 15%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 15%.

La **rivalutazione** è pari al 5% per i **terreni agricoli**, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da:

- **coltivatori diretti**;
- imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**IAP**).

Per questi soggetti, dunque, a decorrere dal periodo d'imposta 2013 il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà incrementato del 5%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%.

Infine, la legge di stabilità 2013 in commento ha previsto che le **nuove rivalutazioni** devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli **acconti** delle imposte sui redditi dovuti per **l'anno 2013**.

Costi autoveicoli

Rispetto a quanto previsto dalla L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro,

(Riforma Foriero) viene **ulteriormente ridotta** la percentuale di deducibilità per le **auto aziendali** e dei **professionisti**.

Per quanto concerne invece la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-*bis*) del TUIR, prevista per le auto concesse in **uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta, dall'esercizio 2013 passa **al 70% in luogo dell'attuale 90%**. Tale nuova percentuale del 70% era comunque già stata prevista dalla Riforma Fornero

Per ammortamenti, leasing e noleggi la % si applicherà, come ora, sull'importo effettivamente sostenuto senza il limite fiscale di Euro 18.076.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, a decorrere dall' **1.1.2013**, viene **ridotta al 20%** la quota di **deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa

Si ricorda che l'art. 4 co. 72 della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), modificando l'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, aveva **già ridotto dal 40% al 27,5%** la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli auto- caravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa

La nuova percentuale di deducibilità in misura pari al **20%** si applica a decorrere dall' **1.1.2013** per i soggetti "solari" Pertanto per tali soggetti si applica, quindi, direttamente la percentuale di deducibilità del **20%** in luogo dell'attuale 40%, non trovando applicazione, di fatto, la percentuale del 27,5% prevista dalla riforma del mercato del lavoro.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2013) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Con i commi da 95 a 97, la legge di stabilità per il 2013 istituisce un fondo destinato per la **ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la riduzione del cuneo fiscale**. I criteri e le modalità di concessione del credito saranno rese note con un apposito decreto.

Detrazione per figli a carico

A partire dal 01.01.2013 **le detrazioni per figli a carico vengono riconosciute nelle seguenti misure:**

- **950** euro anziché 800 per ciascun figlio;
- **1.220** euro anziché 900 per i figli di età inferiore a 3 anni;
- per i figli portatori di handicap la detrazione viene aumentata di **400 euro** anziché 220. In tal caso, le nuove detrazioni diventano quindi di:
 - 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni;

→ ovvero 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

Per i contribuenti con almeno **quattro figli a carico** è **confermata** l'ulteriore detrazione di **200,00 euro** per ciascun figlio.

I suddetti importi delle detrazioni sono però "**teorici**", in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per **parametrare** l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al **reddito complessivo** del contribuente che ha i figli a carico.

Si ricorda che, ai fini in esame, nel "reddito complessivo" devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" e l'agevolazione ACE utilizzata.

Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere **dall'1.1.2013**, quindi:

→ in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014 ovvero UNICO 2014 PF);

→ ovvero in sede di applicazione delle **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita **richiesta**.

Nessun incremento è, inoltre, stabilito per l'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, prevista dall'art. 12 co. 1-*bis* del TUIR a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, quale "*bonus*" complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti - Proroga

Anche per **l'anno 2013**, i soggetti **non residenti** possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per **carichi di famiglia**, di cui all'art. 12 del TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

→ non possiedono un **reddito complessivo** superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto **limite di 2.840,51 euro**, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;

→ non godono, nello **Stato estero** di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per **l'anno 2014**.

Somme iscritte a ruolo fino a 2.000 euro

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013), tutti i crediti di importo non superiore a 2.000,00 euro derivanti da ruoli resi **esecutivi** sino al **31.12.99** sono annullati di diritto.

Si evidenzia che l'annullamento del credito pare automatico, quindi non necessita di alcuna istanza ad opera del debitore, anche se questa potrebbe essere opportuna.

IVA al 10% per le cooperative sociali

La legge di stabilità 2013 ha **modificato il regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali**. Tali prestazioni, se rese sulla base di contratti e di convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013, sconteranno l'IVA con **aliquota del 10%**, e non più del 4%.

L'aliquota IVA del 10% è prevista, in base al nuovo numero 127-*undevicies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per le seguenti prestazioni, se rese da cooperative sociali o da loro consorzi **nei confronti di soggetti "svantaggiati"** (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) **"in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" stipulati dopo il 31.12.2013.**

Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni

La legge di stabilità 2013 è intervenuta sugli effetti del c.d. **"riallineamento una tantum"** introdotto dal DL 6.7.2011 n. 98 (conv. L. 15.7.2011 n. 111).

L'esercizio di tale opzione implica il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%. L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo. Le novità introdotte dalla L. 228/2012 hanno sostanzialmente **rinviato i benefici** previsti da tale regime.

A seguito delle modifiche normative in argomento, quindi:

- per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino all'esercizio in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31.12.2017**;
- gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2019**.

La Legge n.228/2012 elimina anche il versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite all'esercizio 2012.

Di seguito illustriamo le **principali novità** previste dalla legge 228/2012 in **materia lavoro**.

Contributo per il licenziamento

La Legge di stabilità è intervenuta in materia di **ASpI e Mini-ASpI**, disciplinate dall'art. 2 della L. 28.6.2012 n. 92,(c.d. "Riforma del mercato del lavoro"). In particolare, modificando le lett. a) e b) del co. 11 della norma citata, si stabilisce che, con decorrenza **1.1.2016** l'indennità venga corrisposta:

- nel caso di lavoratori con meno di 55 anni, per 12 mesi, **detratti i periodi**

di indennità eventualmente **fruiti negli ultimi 12 mesi**;

→ nel caso di lavoratori con età pari o superiore a 55 anni per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, **detratti i periodi di indennità** eventualmente **fruiti negli ultimi 18 mesi**.

In ambito di **Mini-ASpI**, modificando il co. 22, si dispone la disapplicazione della disposizione, prevista al co. 15 dell'art. 2 della L. 92/2012 per l'ASpI, che disciplina il **periodo di sospensione** dell'indennità in caso di **nuova occupazione** del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato.

Mediante modifica del co. 31 dell'art. 2 della legge di riforma, si stabilisce che qualora si verifichi, con decorrenza 1.1.2013, l'**interruzione** di un **rapporto di lavoro a tempo indeterminato** con diritto all'ASpI, è dovuta a carico del **datore di lavoro**, una somma:

→ pari al **41%** del **massimale mensile** di ASpI, (in pratica, per il 2013 il contributo sarà pari a € 483,8, corrispondenti al 41% di € 1.180);
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli **ultimi 3 anni**.

Occupazione di giovani e donne

Vengono confermate le **disposizioni fornite dal decreto 05.10.2012 in materia di incentivi per favorire l'occupazione di giovani e donne. Le caratteristiche principali dell'incentivo sono le seguenti:**

→ **stabilizzazione rapporto di lavoro:**

STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
Incentivo	12.000 euro per ogni singola stabilizzazione
Contratti interessati dalla stabilizzazione	Contratti a termine
	Collaborazione coordinata e continuativa
	Collaborazione a progetto
	Associazione in partecipazione
Tipologia di assunzione valida	A tempo indeterminato
Soggetti da assumere	Giovani fino a 29 anni
	Donne di tutte le età
Massimale incentivabile	Massimo 10 stabilizzazioni

→ **assunzione a termine con caratteristiche di stabilità:**

STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
Condizione per l'accesso all'incentivo	Assunzione di personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di

	durata minima di 12 mesi, con incremento della base occupazionale.
Soggetti da assumere	Giovani fino a 29 anni. Donne di tutte le età.
Massimale incentivabile	Massimo 10 stabilizzazioni.
Incentivo	3.000 euro per le assunzioni da 12 a 18 mesi. 4.000 euro per le assunzioni da 18 a 24 mesi. 6.000 euro per le assunzioni che superano i 24 mesi.
Misure in favore dei lavoratori licenziati	In materia di sostegno ai lavoratori licenziati , si prevede una serie di proroghe fino al 2015 di provvedimenti che comportano, l'estensione a determinate categorie – quali i lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) 21.6.99 n. 1260/1999 del Consiglio – della possibilità di fruire di corsi di formazione e riqualificazione professionale nonché di diverse iniziative per il loro ricolloccamento .
Nuove modalità di fruizione dei congedi parentali	È modificato l'art. 32 del DLgs. 151/2001, in tema di fruizione dei congedi parentali . Ai sensi delle nuove previsioni è possibile, con decorrenza 1.1.2013 , beneficiare di tali congedi anche su base oraria secondo le disposizioni che saranno adottate in sede di contrattazione collettiva , e con le quali si dovranno definire le modalità di fruizione nonché i criteri di calcolo . E' stato specificato, inoltre, che la comunicazione con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro sull'intenzione di fruire del periodo di congedo parentale – almeno 15 giorni prima – dovrà contenere anche l' indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
Detassazione per gli anni 2013-2015	Sono state stanziare le risorse da destinare ai fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015 . Nonostante i fondi siano stati stanziati, bisogna evidenziare che l'agevolazione non è immediatamente applicativa: è necessario, infatti, il provvedimento attuativo del Governo da emanare entro il 15.01.2013 .
CUD in modalità telematica	Si dispone che, con decorrenza dall'anno 2013 , gli Enti previdenziali rendano disponibile la Certificazione Unica del reddito di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. Per gli interessati rimane comunque la possibilità di richiederlo in formato cartaceo .
Lavoratori con requisiti di	Sono state definite alcune categorie di lavoratori che, pur maturando i requisiti oltre il 31.12.2011 , potranno accedere alla pensione con le regole antecedenti alla riforma del sistema pensionistico italiano, introdotto all'art. 24

**pensionamento
maturati dopo
il 30.12.2011**

del DL 6.12.2011 n. 201. In particolare, al co. 231 della legge di stabilità si menzionano espressamente i lavoratori:

- **cessati** dal rapporto di lavoro entro il **30.9.2012** e collocati in **mobilità ordinaria o in deroga** a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il **31.12.2011**, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7 co. 1 e 2 della L. 223/9, ovvero durante il periodo di beneficio dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il **31.12.2014**;
- **autorizzati** alla **prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il **4.12.2011** con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del DL 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente (al 4.12.2011) un'attività diversa dal lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che hanno **risolto il rapporto** di lavoro entro il **30.6.2012** in virtù di accordi individuali sottoscritti anche in seguito a procedure di conciliazione e arbitrato, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il **31.12.2011** dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, un'attività lavorativa diversa da quella subordinata a tempo indeterminato;
- **autorizzati** alla **prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il **4.12.2011**, e collocati in **mobilità ordinaria** sempre entro la predetta data, a condizione che perfezionino requisiti utili entro 36 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011, avvenuta il 6.12.2011.

Le modalità di attuazione della predetta salvaguardia verranno determinate con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

**Mancata
rivalutazione
automatica
delle pensioni**

Si stabilisce che **per l'anno 2014** non verrà riconosciuta la rivalutazione automatica delle pensioni per coloro che beneficiano di un **trattamento pensionistico** riconducibile:

- alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici **superiori a 6 volte** il trattamento minimo dell'INPS;
ai vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono **cariche elettive regionali e nazionali**.

**Ricongiunzioni
per
gli iscritti a**

Per i lavoratori iscritti a determinate Casse previdenziali **diverse dall'INPS**, per i quali sia venuto a cessare, **entro il 30.7.2010**, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto alla pensione, si

**forme
esonerative e
sostitutive
dell'INPS**

dispone, **previa presentazione di apposita domanda**, la **costituzione gratuita**, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

**Facoltà di
cumulo dei
periodi
assicurativi**

La Legge di stabilità 2013 interviene anche in materia di **cumuli pensionistici**, stabilendo che:

- gli **iscritti a 2 o più forme di assicurazione obbligatoria** per invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'INPS e altre forme sostitutive ed esclusive della stessa AGO,
- **non siano** già **titolari di trattamento pensionistico** presso una delle predette gestioni, hanno la facoltà di **cumulare gratuitamente** i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire **un'unica pensione**, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Si precisa, altresì, che tale facoltà può essere esercitata **esclusivamente**:

- ✓ per la **liquidazione** del trattamento pensionistico così come disciplinato dall'art. 24 del DL 201/2011;
- ✓ nel caso di **trattamenti per inabilità** e ai **superstiti** di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il diritto al **trattamento pensionistico di vecchiaia** è conseguito:

- ⊗ in presenza di requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che regolano le gestioni interessate all'esercizio della predetta facoltà;
- ⊗ e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto.

Il pagamento del trattamento liquidato secondo le regole predette sarà effettuato ai sensi delle disposizioni previste in materia di **totalizzazione dei periodi assicurativi**, con particolare riferimento all'art. 5 del DLgs. 42/2006, il quale stabilisce che:

- ✓ l'onere dei trattamenti sia a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota;
- ✓ il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni venga effettuato dall'INPS.

Per quanto riguarda i casi di ricongiunzioni e totalizzazioni già richieste è stato stabilito che:

- coloro che hanno presentato dall'1.7.2010 la **domanda di ricongiunzione onerosa** ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 7.2.79 n. 29, **potranno recedere**

e ottenere la restituzione di quanto versato, ma solo a condizione che la contribuzione ricongiunta non abbia già dato luogo a trattamento pensionistico;

coloro che hanno già presentato domanda di pensione **in totalizzazione** ex DLgs. 42/2006, possono accedere al trattamento pensionistico previsto dal co. 239, ma solo nel caso il procedimento amministrativo non sia ancora concluso e vi sia, da parte loro, **espresa rinuncia** alla predetta domanda di totalizzazione.

PEC

Secondo quanto previsto dal DL sviluppo alle ditte individuali che dal 21.10.2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane è fatto obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).

Le ditte individuali già iscritte non soggette a procedure concorsuali, invece, dovevano depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC **entro il 31.12.2013**.

In sede di conversione in Legge del DL n. 179/2012 viene precisato che l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese è esteso alle imprese individuali, che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, dal **20 dicembre 2012** (giorno successivo all'entrata in vigore della Legge in esame).

Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali già attive alla predetta data e non soggette a procedure concorsuali, **il termine ultimo** per ottemperare all'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC **è anticipato**, rispetto a quanto previsto dal DL n. 179/2012, **al 30 giugno 2013**.